

Registro Generale n. 1406/2024

pubblicata il 13/08/2024

Reg. del Settore n. 15/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 14 – TRIBUTI E RISCOSSIONE – ACCESSO A FONDI
REGIONALI NAZIONALI E COMUNITARI - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

OGGETTO: Lista di carico TARI 2024. Presa d'atto.



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1406/2024

pubblicata il 13/08/2024

Reg. del Settore n. 15/2024

SETTORE 14 – TRIBUTI E RISCOSSIONE – ACCESSO A FONDI REGIONALI NAZIONALI E COMUNITARI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

f.to Carmelo Misiti

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lista di carico TARI 2024. Presa d'atto.

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il D. Lgs. 36/2023;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Preso atto che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, giusto art. 1 commi 639 e seguenti, la tassa sui rifiuti (TARI) stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le sanzioni connesse alle violazioni.

Tenuto conto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2023 questa Amministrazione ha emanato il Testo integrato e coordinato del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti TARI, regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Leg.vo 15.12.1997, n. 446 già modificato con deliberazione n°7 del 15 aprile 2019, a sua volta modificante il Regolamento approvato con Deliberazione n. 46 del 29.09.2014.

Preso atto che il citato regolamento vigente è stato revisionato e aggiornato alle più recenti norme adeguandolo, nella forma espositiva, secondo le indicazioni del nuovo "statuto del contribuente" per migliorarne la leggibilità e la fruibilità al più ampio numero possibile di soggetti.

Rilevato che sono stati ridotti in numero sensibile i rimandi, refusi, l'uso di termini lessicali di minore diffusione e chiarita la modalità di calcolo e applicazione delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni.

Rilevato che le modifiche apportate al regolamento precedentemente richiamato sono qui integralmente riportate con indicazione in corsivo delle parti aggiunte e in barrato le parti cancellate:

"Art. 7 comma 4

4. Fino al compimento della esatta mappatura di tutte le unità immobiliare di categoria C1 attraverso l'attività dell'Ente e/o dell'agente dell'accertamento e per il tramite di strumenti informatici di incrocio dei dati nonché grazie al portale del contribuente, è dovuto il pagamento per tali unità immobiliari anche in carenza di servizi idrici ed elettrici nella misura del 50% della categoria d'utenza non domestica più bassa prevista nella tariffazione dell'anno di riferimento, in alternativa l'esenzione totale della parte variabile.

Art 8 comma 2

e) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, *limitatamente al periodo intercorrente tra inizio e termine di tali lavori, periodo debitamente certificato;*

j) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, ed inoltre, *fatta salva la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 7*, per i locali ad uso non domestico, purché non siano forniti di impianti, attrezzature e per i medesimi non siano stati rilasciati, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività, o che non sia stata presentata a tal fine una dichiarazione o comunicazione a pubbliche autorità, da parte del titolare;

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma precedente, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria *ovvero in quella di variazione intervenuta*, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate *ovvero certificazione della strumentazione utilizzata comprovante che le superfici da questa occupate producono esclusivamente rifiuti speciali;*

5. Nella determinazione della superficie ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti non si tiene conto di quei locali ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, *qui richiamato il precedente comma 3*, si formano esclusivamente rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non si tiene altresì conto di quella porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed

esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impegnati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo. *Sono escluse le unità immobiliari che producono sia rifiuti speciali che rifiuti urbani o assimilati;*

Art. 14

5. Nel caso di utenza domestica diversa da quella di residenza anagrafica sempre ricadente nel territorio cittadino, cosiddetta utenza a disposizione, purché non occupata da alcuno si applica il numero di occupanti 1 atteso che il contribuente già è soggetto passivo per l'u.i. di residenza anagrafica per il numero di occupanti pari alla composizione numerica dello stato di famiglia. La condizione di unità immobiliare a disposizione viene particolarmente attenzionata per le norme in tema di elusione fiscale.

Art. 18

~~7. Le agevolazioni e le esenzioni di cui al presente articolo, ai sensi di legge, sono finanziate, per l'anno 2014, da apposita autorizzazione di spesa iscritta in bilancio e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.~~

Art. 21

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), *ovvero compensato con altro tributo comunale dovuto ai sensi e per gli effetti del regolamento di contabilità vigente.*

Art. 22

~~6. Per l'anno 2014, l'importo della prima rata di acconto è determinato, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l'importo della prima rata di acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU applicate dal comune di Cosenza nell'anno precedente. I pagamenti operati con la prima rata sono scomputati ai fini della determinazione della seconda rata della tassa dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2014.~~

Art. 31

5. E' fatto obbligo il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento. Fatta salva la buona fede del richiedente, reiterazione di istanze non ammissibili secondo le prescrizioni qui riportate saranno oggetto di segnalazione alle competenti autorità."

Preso atto che il regolamento con le modifiche evidenziate è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.21 del 10 luglio 2024;

Considerato che la TARI ha natura tributaria, e il calcolo della tariffa corrispondente si conforma alle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Precisato che è in essere tra questa Amministrazione e la Società Municipia S.P.A., il contratto relativo al servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie firmato il 7 giugno 2017 rep.1222 e registrato il 9 gennaio 2017 al n°69 serie 1a, nonché l'atto aggiuntivo del 17 ottobre 2017 repertorio 1238 registrato il 14 novembre al n°139 della serie 1a.

Tenuto conto che la Società Municipia Spa, con propria nota nCOCS001 - Comune di Cosenza - Trasm. Dati Simulazione TARI - Anno 2024 (all. 1), acquisita al protocollo dell'Ente n. 0063071 del 12 luglio 2024, ha certificato l'emissione della lista Tari per l'anno 2024;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il piano finanziario Tari per il periodo 2022-2025;

Tenuto conto che il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione n. 13 del 29.04.2024, ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2024, modificando, in parte, le agevolazioni già previste in materia di Tari per gli anni precedenti;

Preso atto che la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2024 ha, altresì, indicato chiaramente di approvare le tariffe per l'anno 2024, giusta allegato n. 1 di quell'atto, sulla cui base inviare le effettive richieste di pagamento per le utenze domestiche e non domestiche;

Considerato, e ribadito, che l'importo del PEF Tari 2024, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2024, ammonta ad € **17.903.963,00** e che, in base alle norme vigenti in materia, l'importo complessivo del costo annuale del ciclo dei rifiuti deve essere coperto dalle tariffe stabilite per il medesimo anno;

Preso atto che la Deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 3 agosto 2023 386/2023/r/rif recante il titolo "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" che istituisce "le componenti perequative, espresse in euro/utenza, da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva, e disciplinarne le relative modalità di calcolo, nominandole opportunamente – in ottica di trasparenza – in modo da facilitarne la comprensione da parte dell'utenza e in particolare:

- a) la componente perequativa $UR_{1,a}$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza;
- b) la componente perequativa $UR_{2,a}$, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza;"

Preso atto che la richiamata deliberazione di ARERA precisa che "relativamente alla quantificazione delle citate componenti, in sede di prima applicazione, fissa, anche sulla base degli elementi emersi dalla consultazione, il valore:

- a) della componente UR_1 a 0,10 euro/utenza;
- b) della componente UR_2 pari a 1,5 euro/utenza

Rilevato che dai calcoli allegati e forniti da Municipia Spa il valore delle suddette componenti perequative UR_1 e UR_2 è da simulazione apri ai seguenti valori:

-) UR_1 = Euro 14.347,84;
-) UR_2 = Euro 65.216,09.

Considerato che la lista di carico emessa da Municipia Spa copre l'importo complessivo del costo annuale del ciclo dei rifiuti ed è ripartita su numero di soggetti passivi pari a **39.728**;

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) di approvare la premessa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
- 2) di prendere atto che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 29 aprile 2024 ha approvato il Piano Finanziario TARI per l'anno 2024 nella misura di € 17.903.963,00, e, pertanto, di accertare l'entrata in € 17.903.963,00;
- 3) di prendere atto che il regolamento TARI è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.21 del 10 luglio 2024;
- 4) di prendere atto della comunicazione della Società Municipia SPA, nota nCOCS001 - Comune di Cosenza - Trasm. Dati Simulazione TARI - Anno 2024 (all. 1), acquisita al protocollo dell'Ente n. 0063071 del 12 luglio 2024, ha certificato l'emissione della lista Tari per l'anno 2024, che ha quantificato la copertura del costo annuale del ciclo dei rifiuti con una lista di carico TARI 2024 complessivi soggetti passivi n. **39.728**;
- 5) di precisare che questo Ufficio prevede che l'importo da iscrivere a Bilancio al cap. 235 sia quello previsto per il costo del ciclo dei rifiuti dal PEF 2024, giusta Del. C.C. n. 12 del 29 aprile 2024, pari a **€ 17.903.963,00**;
- 6) di determinare che la lista di carico Tari per l'anno 2024 abbia scadenze per la prima rata al 30 settembre 2024, per la seconda al 30 ottobre 2024 e la terza al 30 novembre 2024;
- 7) di indicare nella cifra di € 12,00 di tassa pura l'importo minimo da emettere;
- 8) che l'importo complessivo è somma rientrante nel costo complessivo del ciclo dei rifiuti per l'anno 2024 pari ad **€ 17.903.963,00** per come riportato nella Deliberazione CC n. 12/2024;
- 9) di inviare la presente determinazione al Settore 13° per le attività di competenza;
- 10) di precisare che l'allegato rimane depositato presso il Settore 14° Tributi;
- 11) di provvedere alla pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente.

Il Direttore del Settore

Cosenza 12/08/2024

f.to Carmelo Misiti

Allegati:

Nome File	Descrizione
-----------	-------------

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 12/08/2024

Il Responsabile del SETTORE 14 – TRIBUTI E
RISCOSSIONE – ACCESSO A FONDI REGIONALI
NAZIONALI E COMUNITARI - SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
F.to Carmelo Misiti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile **Favorevole** attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, dell'allegato al D.Lgs n. 126/2014, dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs, n, 118/2011;

ACCERTAMENTI

Titolo	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno	Numero
1.01.01.51.001	235	LISTA CARICO TARI 2024	17.903.963,00	2024	2400348

Cosenza 13/08/2024

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

f.to Marco De Rito